

Disegno di legge recante
**“Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento
e semplificazione della normativa regionale”**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il disegno di legge, proseguendo nell’ottica di semplificazione normativa avviata con la legge n. 11 del 2015 (Legge di semplificazione per il 2015) e proseguita con la legge n. 22 del 2016 (Legge di semplificazione per il 2016), è finalizzato ad adeguare e razionalizzare disposizioni normative regionali al fine di chiarirne la portata, conformarne i contenuti al quadro normativo nazionale costituzionale, superare i rilievi di illegittimità costituzionale evidenziati dal Governo, semplificare il quadro giuridico di riferimento, introdurre ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento dei costi delle società partecipate e delle agenzie regionali.

L’articolo 1 reca disposizioni di adeguamento e razionalizzazione normativa.

Il comma 1 modifica la legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 introducendo la previsione che i comuni, che abbiano ottenuto il trasferimento di funzioni di competenza in materia di genio civile, previsto dall’articolo 4 bis della legge regionale, possano rinunciare al medesimo trasferimento, motivandone adeguatamente la richiesta. Si dispone inoltre che i Comuni che si avvalgono della facoltà di rinuncia, non possano presentare nuovamente istanza nei successivi cinque anni.

Il comma 2 dispone modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 al fine di chiarire il quadro normativo di riferimento in materia di direttori di distretto, richiamando espressamente la norma nazionale di settore, di cui all’articolo 3 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Il comma 3 introduce modifiche alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, in materia disciplina relativa alla partecipazione del personale regionale alle commissioni di esame per corsi di formazione auto finanziati, specificando che può essere riconosciuto un compenso esclusivamente nel caso in cui le sedute di esame si tengano al di fuori dell’orario di lavoro e, in materia di sicurezza nell’ambito del trasporto pubblico locale, esplicitando la possibilità di prevedere oltre alle agevolazioni tariffarie, anche il riconoscimento della libera circolazione agli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, secondo condizioni e modalità stabilite con intese.

Il comma 4 riformula gli articoli 6, comma 1, e 12, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2016, così come concordato con il Governo al fine di superare i rilievi formulati dai competenti ministeri e scongiurare l’impugnativa governativa.

Il comma 5 modifica gli articoli 6 e 7 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 20, introducendo il ricorso alla disciplina in materia di vincoli ambientali e paesaggistici prevista dalla legge 241 del 1990, al fine di conseguire una pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale.

Il comma 6 introduce modifiche alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 27, in materia di prescrizione dei farmaci cannabinoidi, a carico del SSR, da effettuarsi con ricetta da rinnovare volta per volta nel rispetto della normativa e delle direttive statali vigenti, al fine di conseguire una pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale.

L’articolo 2 in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dal Piano operativo per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dispone la creazione di un unico nuovo ente strumentale economico derivante dalla fusione o dall’incorporazione delle società a controllo regionale in campo ambientale. La fusione o l’incorporazione tra le due società, oltre a comportare

risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione del quadro degli organi di governo e di controllo stimabili in circa 200.000 euro annui, mira a semplificare e razionalizzare le attività di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività riconducibili al cd. Polo ambientale.

L'articolo 3 adegua le disposizioni regionali della legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale a quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Conseguentemente sono affidate ad ARPAC le funzioni svolte dall'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo e disciplinati i passaggi successivi relativi al subentro.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore.

Dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.